



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Antonio
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Chisso
Conta
Coppola
De Poli
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 1972 del 25 GIU. 2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: L.R. 16 agosto 2001 n. 20 – art. 12
e successive modifiche.
Approvazione sistema di quantificazione e
attribuzione del credito formativo per titoli e servizi
pregressi in relazione all'acquisizione dell'attestato
di qualifica per Operatore Socio Sanitario.

L'Assessore regionale alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava e con l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, riferisce quanto segue:

Con L.R. 16 agosto 2001 n. 20 e successive modifiche è stata disciplinata la nuova figura professionale di operatore socio-sanitario unitamente ai contesti operativi, alle attività ed alle competenze che la caratterizzano.

Con provvedimento n. 3911 del 31.12.2001, la Giunta Regionale nell'approvare i nuovi percorsi di formazione per Operatore socio sanitario, ha disciplinato il piano di studi, i contenuti, la durata delle singole discipline previste nonché le disposizioni generali per lo svolgimento dei medesimi corsi formativi.

Con successive deliberazioni n. 2230 e n. 3973 rispettivamente del 9 agosto 2002 e del 30.12.2002 sono stati individuati gli attestati relativi a figure professionali diverse dall'operatore socio sanitario ma a questo riconducibili per affinità di competenza e quindi sostanzialmente equipollenti alla nuova figura professionale, direttamente o mediante misure compensative.

L'art. 12 della citata L.R. 20/2001 stabilisce che "la Giunta Regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge."

Per dare attuazione al suddetto articolo, con decreto del dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1378 del 2.12.2003 è stata costituita la Commissione composta da rappresentanti delle Direzioni Formazione, Servizi Sociali e dell'Unità Complessa per le Risorse Umane e la Formazione, alla quale è stato affidato il compito di formulare una proposta di sistema per la quantificazione del credito formativo da sottoporre all'approvazione successiva da parte della Giunta Regionale.

I lavori della Commissione hanno avuto inizio nel mese di dicembre 2003 e sono terminati nel mese di aprile 2004. E' stata elaborata la proposta per la quantificazione e attribuzione del credito formativo relativo a titoli e servizi pregressi in allegato al presente provvedimento (All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Ai fini della quantificazione e attribuzione del credito per titoli e servizi pregressi a valere sul percorso formativo per Operatore socio sanitario sono stati stabiliti i seguenti principi:
vengono presi in considerazione esclusivamente:

Mod. A - Originale

- titoli di area socio-sanitaria rilasciati a conclusione di percorsi formativi con superamento di prova di valutazione e riconosciuti da autorità pubbliche;
 - titoli di area socio-sanitaria conseguiti all'estero con superamento di prova di valutazione e rilasciati da autorità pubbliche del paese di provenienza;
- vengono esclusi dal riconoscimento di crediti formativi:
- i titoli di istruzione secondaria di secondo grado e titoli di laurea in quanto la figura professionale dell'Operatore socio sanitario ha un profilo di tipo esecutivo che richiede competenze specifiche nel settore socio-sanitario;

Sono inoltre stati individuati i seguenti criteri:

- l'anno di espletamento del servizio influisce sul numero di crediti formativi riconoscibili;
- l'ambito di spendibilità del credito eventualmente riconosciuto è limitato al territorio regionale;
- l'accesso alla procedura di quantificazione del credito è subordinata all'iscrizione al corso per il completamento del percorso formativo per operatore socio sanitario nell'ambito del territorio regionale;
- i crediti formativi riconoscibili potranno essere unicamente quelli derivanti dalle discipline che per durata e contenuti risultino analoghe a quelle previste dal programma di studio per la figura professionale dell'Operatore socio sanitario approvate con D.G.R. n. 3911/2001.

I soggetti interessati al riconoscimento di eventuali crediti, regolarmente iscritti ai corsi per il completamento del percorso formativo e il rilascio della qualifica di Operatore socio sanitario, dovranno presentare istanza secondo il modello allegato (All. B) accompagnata dalla documentazione indicata in allegato (All. C).

I documenti redatti in lingua straniera devono essere presentati con traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese nel quale è stato rilasciato il documento ovvero da un traduttore ufficiale presso il Tribunale italiano.

Gli organismi di formazione gestori dei corsi formativi per Operatore socio sanitario saranno incaricati della raccolta e della valutazione documentale nonché della quantificazione ed attribuzione del credito ai soggetti interessati, secondo i criteri contenuti nella proposta di sistema per la quantificazione dei crediti formativi, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento,

I soggetti in servizio nel territorio regionale che svolgono mansioni in area socio-sanitaria e sono in possesso del titolo di "ausiliario socio-sanitario specializzato" rilasciato ai sensi della L.R. 21/1989 o dell'attestato di qualifica per "assistenti domiciliari" della durata pari o superiore a 600 ore rilasciato dalla Regione del Veneto ai sensi della L. 845/1978, possono sostenere il colloquio secondo le modalità previste per i percorsi integrativi di 50 ore al fine di ottenere l'attestato di operatore socio sanitario valido per l'accesso all'impiego.

L'Assessore alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle Autonomie locali, Raffaele Grazia, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava e con l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- udito il relatore Assessore Raffaele Grazia, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sanitarie Fabio Gava e con l'Assessore alle Politiche Sociali Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II°, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;
- Vista la L.R. 20/2001, avente per oggetto "La figura professionale dell'Operatore socio sanitario in particolare l'art. 12 "Titoli pregressi";
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2230/2002 n. 3973/2002 e n. 3911/2001;
- Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1378/2003;

DELIBERA

1. di approvare il “Sistema generale di quantificazione e attribuzione dei crediti formativi per titoli e servizi pregressi a valere sul percorso formativo per Operatore socio sanitario” elaborato ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2001, dalla Commissione costituita con decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1378/2003, All. A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di stabilire che il sistema generale di quantificazione e attribuzione dei crediti formativi per titoli e servizi pregressi è valido per i titoli preesistenti acquisiti alla data di adozione del presente provvedimento;
3. di approvare altresì il modello di domanda All. B e la relativa documentazione necessaria per la quantificazione del credito come precisata nel modello, All. C, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;
4. di incaricare gli organismi di formazione, gestori dei corsi per Operatore socio sanitario, alla raccolta e alla valutazione documentale nonché alla quantificazione e attribuzione del credito dei soggetti interessati e iscritti per il completamento del percorso formativo, secondo le modalità previste dal sistema per la quantificazione ed attribuzione dei crediti formativi di cui al precedente punto 1;
5. di stabilire che i soggetti in servizio nel territorio regionale i quali svolgono mansioni in area socio-sanitaria e sono in possesso del titolo di “ausiliario socio-sanitario specializzato” rilasciato ai sensi della L.R. 21/1989 o dell’attestato di qualifica per “assistenti domiciliari” della durata pari o superiore a 600 ore rilasciato dalla Regione del Veneto ai sensi della L. 845/1978, possono sostenere il colloquio secondo le modalità previste per i percorsi integrativi di 50 ore al fine di ottenere l’attestato di operatore socio sanitario valido per l’accesso all’impiego.
6. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l’attuazione del presente deliberato, nel quadro anche dei principi di cui alla legge regionale n. 1/1997 e alla legge n. 59/1997;
7. di disporre la pubblicazione per intero del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan